

## REGOLAMENTO (CE) N. 1632/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che stabilisce, per il raccolto 1998, i premi ed i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(4)</sup>,

considerando che, all'atto della fissazione dei premi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che l'importo dei premi deve tener conto in particolare delle possibilità di smercio registrate in passato e di quelle

prevedibili per i diversi tipi di tabacco, in condizioni di concorrenza normali; che, in base a tali criteri, occorre mantenere, per la raccolta del 1998, gli importi dei premi agli stessi livelli già determinati per la raccolta precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il raccolto 1998, l'importo del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio, nonché gli importi supplementari, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. MOLTERER

(<sup>1</sup>) GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 11).

(<sup>2</sup>) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 18.

(<sup>3</sup>) GU C 210 del 6. 7. 1998.

(<sup>4</sup>) GU C 214 del 10. 7. 1998.